

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo trattamento per l'inattivazione del virus dell'fta epizootica nei prodotti a base di carne nonché le condizioni per l'importazione dalla regione russa di Kaliningrad

[notificata con il numero C(2013) 4970]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/436/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, punti 1, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE ⁽²⁾, fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾.

(2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali si autorizza l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale parte dell'allegato. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 di tale allegato.

(3) L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 del medesimo allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Tale parte definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» indicati per ordine di rigorosità decrescente. Essi sono i trattamenti delle carni e del latte di cui all'allegato III della direttiva 2002/99/CE che sono ritenuti atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali.

(4) L'allegato III della direttiva 2002/99/CE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione della Commissione 2013/417/UE ⁽⁴⁾ al fine di introdurre un trattamento atto ad eliminare il virus dell'fta epizootica nelle carni, indicato nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) ⁽⁵⁾.

(5) È pertanto opportuno modificare la parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE in conformità alla modifica dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

(6) La Russia ha chiesto di autorizzare l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini domestici, artiodattili di allevamento e ovini e caprini domestici provenienti dalla regione russa di Kaliningrad, sottoposti al suddetto trattamento previsto dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE. Tale trattamento è stato ora recepito nella legislazione dell'Unione mediante la decisione di esecuzione 2013/417/UE.

(7) La regione russa di Kaliningrad, attualmente elencata nella parte 2 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE, è autorizzata a introdurre nell'Unione prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini domestici, artiodattili di allevamento e selvatici, ovini o caprini domestici e suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento specifico «C».

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.

⁽⁵⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm

- (8) Tenendo conto della situazione di polizia sanitaria nella regione russa di Kaliningrad è opportuno autorizzare le importazioni da tale regione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini domestici, artiodattili di allevamento e di animali domestici delle specie ovina e caprina che siano state sottoposte al trattamento specifico di cui all'allegato III della direttiva 2002/99/CE.
- (9) È pertanto opportuno autorizzare le importazioni nell'Unione dei prodotti sopra menzionati provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e modificare di conseguenza le voci relative a tale regione nella parte 2 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.
- (10) Occorre quindi modificare la decisione 2007/777/CE.
- (11) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1) nella parte 2, la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

«RU	Russia RU	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
	Russia ⁽³⁾ RU-1	C	C	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Russia RU-2	C o D1	C o D1	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX»

2) nella parte 4, dopo la voce relativa al trattamento delle carni «D», è inserita la voce seguente relativa al trattamento delle carni «D1»:

«D1 = Cottura accurata delle carni, precedentemente disossate e sgrassate, sottoposte a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.»